



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa sullo schema di D.P.R. recante regolamento di modifica del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, recante il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.

Repertorio n. 10/20 del 24/01/2013

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del 24 gennaio 2013

VISTO l'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che prevede l'emanazione del regolamento, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali d'intesa con questa Conferenza, che stabilisce procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti;

VISTO il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, recante il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;

VISTO l'articolo 44 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che prevede che con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni modificative al regolamento di cui all'art. 146 del decreto legislativo sopracitato;

VISTO lo schema di D.P.R. recante regolamento di modifica del D.P.R. suindicato, approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 dicembre 2012, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della PCM con nota n. 21 del 3 gennaio 2013 e diramato con nota della Segreteria di questa Conferenza prot. n. 90 del 7 gennaio 2013;

RR

A





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 17 gennaio 2013 sia le Regioni che l'ANCI hanno presentato documenti contenenti osservazioni e proposte emendative sul provvedimento in esame (allegati 1 e 2);

VISTA la nota prot. n. 352 del 18 gennaio 2013 con cui la Segreteria di questa Conferenza ha diramato i predetti documenti chiedendo al Ministero per i beni e le attività culturali di esprimersi in merito all'accogliibilità delle predette proposte emendative, di concerto con le altre Amministrazioni centrali competenti;

VISTA la nota del 18 gennaio 2013 del Ministero per i beni e le attività culturali, diramata con nota della Segreteria di questa Conferenza prot. n. 398 del 21 gennaio 2013, con la quale detto Ministero ha ritenuto possibile che possano trovare accoglimento tutte le proposte emendative avanzate dalle Regioni e dall'ANCI, ad eccezione per la richiesta, formulata dall'ANCI, concernente l'innalzamento da trenta a novanta giorni del termine di esenzione dal regime autorizzatorio per le occupazioni temporanee di suolo di cui al punto 39 dell'allegato 1 al d.P.R. n. 139 del 2010;

VISTA la nota prot. 21/30/1/352 del 21 gennaio 2013, con la quale il Capo dell'ufficio legislativo del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport ha espresso assenso sulla posizione espressa dal Ministero per i beni e le attività culturali con la predetta nota del 18 gennaio 2013;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

- le Regioni e le Province autonome hanno espresso l'intesa,
- l'ANCI ha espresso l'intesa con la raccomandazione contenuta in un documento consegnato in seduta (all. 3);

SANCISCE INTESA

sullo schema di D.P.R. recante il regolamento di modifica del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, nei termini di cui in premessa e con le osservazioni ed emendamenti contenuti nei documenti che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante.

IL SEGRETARIO

Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE

Dott. Piero Gnudi

Piero Gnudi

AR

Att. 1

conseguato nella
riunione tecnica
del 17-01-2013

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
COMMISSIONE AMBIENTE E ENERGIA – AMBITO PAESAGGIO
Coordinamento tecnico interregionale del 17 GENNAIO 2013

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE
REGOLAMENTO DI MODIFICA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 9 LUGLIO 2010, N. 139, RECANTE PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO
DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER GLI INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ,
A NORMA DELL'ARTICOLO 146, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 22
GENNAIO 2004, N. 42, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Le Regioni:

- **esprimono apprezzamento** per l'iniziativa del Governo di predisporre un regolamento recante disposizioni modificative e integrative al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 al fine di "precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedurali", ai sensi dell'articolo 44 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35;
- **condividono** gli intenti e le finalità dello schema di decreto in oggetto, volto ad agevolare il ricorso al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, attraverso una più coerente razionalizzazione dell'iter amministrativo ed una più confacente sistematizzazione e precisazione delle tipologie di interventi di lieve entità ammesse a procedimento semplificato;
- **evidenziano** la necessità di individuare un percorso "realmente" semplificato di autorizzazione paesaggistica in presenza di strumenti di pianificazione elaborati in copianificazione dal MiBAC e dalle Regioni, in conformità allo spirito del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che fa della cooperazione istituzionale e della leale collaborazione tra livelli di Governo lo strumento per la realizzazione della pianificazione paesaggistica;

tutto ciò premesso

esprimono avviso favorevole sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto ai fini dell'intesa ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, proponendo le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 2, comma 3 sia riproposta la formulazione elaborata dal Gruppo di lavoro MiBAC/Regioni/ANCI;
 - b) al n. 19 dell'Allegato 1, le parole "già assoggettati a verifica di compatibilità paesaggistica" siano sostituite dalle seguenti: "già valutati a fini paesaggistici";
 - c) al n. 37 dell'Allegato 1, la parola "organici" sia soppressa.
- **richiedono** infine con forza al Governo l'impegno a rivedere le disposizioni della parte III del Codice nell'ottica di un più efficace riconoscimento dell'attività di pianificazione ai fini di una effettiva semplificazione procedurale nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.



All. 2

Conseguito nella
riunione tecnica
del 17.01.2013



Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri
via della Stamperia, 8
ROMA

e, p.c.

Ministero per i beni e le
Attività Culturali
Ufficio legislativo
ROMA

oggetto: Schema di DPR recante regolamento di modifica del DPR 9 luglio 2012, n. 139, recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma 9 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Proposte di emendamento.

Con riferimento allo schema di DPR in oggetto, nella versione approvata dal Consiglio dei Ministri in data 22.12.2012, si propongono i seguenti emendamenti:

art. 2, comma 1, ultimo periodo	E' opportuno conformarsi alla consolidata formulazione di cui all'art. 149 del Codice, modificando la locuzione "(...) comporta un'alterazione dei luoghi (...)" come segue: "(...) comporta un'alterazione dello stato dei luoghi (...)".
art. 2, comma 3	Occorre evitare un inutile aggravio documentale per l'edificato di recente origine privo di interesse paesaggistico e/o storico-testimoniale frequentemente ricompreso nella tipologia di vincolo di cui all'art. 136, comma 1, lettera c), del Codice: al riguardo il riferimento a tale tipologia di vincolo andrà opportunamente 'circoscritto', inserendo nel comma una apposita specificazione ("limitatamente agli immobili aventi caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici")
	Come a suo tempo concordato all'interno del Gruppo di lavoro, si propone di inserire nell'elencazione delle fattispecie per le quali l'istanza di autorizzazione semplificata deve essere accompagnata da un corredo documentale più accurato anche le voci nn. 1, 2 e 15 dell'Allegato. Corrispondentemente, nell'Allegato, si propone l'eliminazione dalle medesime voci del riferimento alla tipologia di vincolo di cui all'art. 136, comma 1, lettera c), del Codice. Per converso, appare inopportuno prevedere un aggravio del corredo documentale per la voce relativa agli interventi di lievi entità che riguardano le coperture e le recinzioni (voci n° 5 e 12 dell'Allegato, nella versione novellata). Se ne propone pertanto l'eliminazione dall'elenco contenuto nel presente comma.




art. 4, comma 1	<p>La locuzione <i>"In tali casi comunica all'istante (...)"</i> può generare fraintendimenti. Meglio utilizzare il termine <i>"interessato"</i>, oppure <i>"richiedente"</i>, come nel testo vigente.</p> <p>Per maggiore chiarezza interpretativa, al penultimo periodo è opportuno aggiungere la parola <i>"suddetto"</i> prima della parola <i>"termine"</i>.</p>
art. 4, comma 8	<p>La soppressione del quarto periodo del comma 8 appare suscettibile di determinare una contraddizione nei poteri del Soprintendente quando l'area interessata dall'intervento di lieve entità fosse assoggettata <i>"a specifiche prescrizioni d'uso del paesaggio, contenute nella dichiarazione di notevole interesse pubblico, nel piano paesaggistico o negli atti di integrazione del vincolo adottati ai sensi dell'articolo 141-bis del Codice"</i>: in tali casi infatti il Soprintendente da un lato non potrebbe esprimere parere vincolante mentre dall'altro potrebbe paradossalmente adottare direttamente un provvedimento di rigetto dell'istanza. Si propone pertanto la conferma del periodo in questione.</p>

Allegato

Voci nn. 1, 2 e 15	<p>Si propone di eliminare il riferimento alla tipologia di vincolo di cui all'art. 136, comma 1, lettera c) del Codice (vedi emendamenti all'art. 2 comma 3).</p> <p>In subordine si propone di mantenere il suddetto riferimento solo per la voce n° 2, relativa agli <i>"interventi di demolizione e ricostruzione, con volumetria, sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti"</i>, adeguando corrispondentemente l'elenco di cui all'art. 2 comma 3.</p>
Voce n° 14	<p>Si propone di inserire nelle tipologie di <i>"interventi sistematici nelle aree di pertinenza di edifici esistenti"</i> da considerarsi di lieve entità, anche le <i>"piscine di pertinenza di edifici esistenti nelle aree urbane, con superficie non superiore a 40 mq e la cui realizzazione non comporta modifiche del profilo altimetrico del terreno"</i></p>
Voce n° 18	<p>Per evitare discriminazioni prive di rilievo ai fini paesaggistici la <i>"collocazione di tende parasole sulle facciate degli edifici"</i> oltre che <i>"al servizio di locali destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi"</i> va estesa anche ad <i>"altre attività economiche"</i> ad essi assimilabili (ad esempio attività di servizio quali sportelli bancari, agenzie, ricevitorie, istituti di bellezza, lavanderie, etc.)</p>
Voce n° 37	<p>L'aggettivo <i>"organici"</i> appare pleonastico.</p>
Voce n° 39	<p>L'ipotesi di esentare dall'autorizzazione paesaggistica solo le occupazioni temporanee inferiori a 30 giorni appare eccessivamente restrittivo ed in concreto poco gestibile. Si propone quantomeno di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uniformare la disciplina ai 90 giorni di 'esenzione', come per l'attività edilizia libera ex art. 6 del DPR 380/2001; - aggiungere al testo, per evitare artificiosi aggiramenti della norma, la seguente specificazione: <i>"è altresì soggetta ad autorizzazione semplificata l'istanza di prolungamento dell'occupazione temporanea per un periodo di tempo ulteriore rispetto a quello inizialmente assentito dall'amministrazione competente, ancorché inferiore a novanta giorni"</i>.
Voce n° 41	<p>Appare opportuno uniformare alla disciplina edilizia la locuzione <i>"varianti in corso d'opera"</i>, eliminando le virgole.</p>





ALL. 3

CONSEGNA TO NELLA SECC
DEL 2 GEN. 2013



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

**CONFERENZA UNIFICATA
24 gennaio 2013**

Punto 18) all'ordine del giorno

**INTESA SULLO SCHEMA DI D.P.R. RECANTE REGOLAMENTO DI MODIFICA DEL
D.P.R. 9 LUGLIO 2010 N.139, RECANTE PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER GLI INTERVENTI DI LIEVE ENTITA, A
NORMA DELL'ART.146, COMMA 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO
22 GENNAIO 2004, N.42**

Si formula **INTESA con la raccomandazione di:**

- valutare, in sede di definitiva approvazione del provvedimento, l'opportunità di estendere da 30 a 90 giorni l'esenzione dall'autorizzazione paesaggistica degli interventi consistenti nella "occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili" (voce n° 39 dell'allegato), specificando che tale esenzione non si estende (ovviamente) alle "strutture stagionali non permanenti ed amovibili collegate ad attività turistiche, sportive o del tempo libero" identificate dalla successiva voce n° 40. La presente raccomandazione è motivata da evidenti esigenze di snellezza amministrativa nell'organizzazione e gestione di fiere, manifestazioni, spettacoli, rassegne periodiche, etc. con durata superiore ad un mese;
- dare al più presto continuità all'attività del gruppo di lavoro MiBAC-Regioni-ANCI per completare l'aggiornamento e la razionalizzazione delle disposizioni riferite ai procedimenti paesaggistici, con particolare riferimento agli artt. 146, 149, 167 e 181 del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*

→ dist. in 10 copie
all'On. MARINO



M. 07/015/CGN



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 1136

Roma, addì 11 marzo 2013

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero
363/2013, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
questo Consiglio, sull'affare a franco indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO
AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA PER INTERVENTI
LIEVE ENTITÀ (MODIFICA DPR
139/2010)**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Allegati N. _____

Segretario Generale

**MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITÀ CULTURALI UFFICIO
LEGISLATIVO**

(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

MBAC-UDCM
LEGISLATIVO
0004005-11/03/2013
Cl. 02.02.01/13.18

Numero 1136/93 e data 11/03/2013



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 21 febbraio 2013

NUMERO AFFARE 00363/2013

OGGETTO:

Ministero per i beni e le attività culturali - ufficio legislativo.

Schema di D.P.R. recante regolamento di modifica del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, concernente procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2001, n. 42.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota prot. MBAC - UDCM Legislativo 0001919 del 4 febbraio 2013 CL02.02.01/13.18, con la quale il predetto Ministero chiede il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore, Consigliere Bruno Mollica;

[Handwritten signature]
11

Premesso e considerato:

I-Riferisce l'Amministrazione che lo schema di regolamento sottoposto all'esame della Sezione reca disposizioni modificative ed integrative al regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, emanato con D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139.

Riferisce altresì che l'intervento trova base normativa nell'articolo 44 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di sviluppo, il quale stabilisce che, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni delle attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata, sono dettate disposizioni modificative ed integrative al citato regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, "al fine di precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedurali" rispetto a quanto disposto dal predetto D.P.R. n. 139 del 2010.

Ciò in ragione delle difficoltà applicative emerse nel regime del regolamento del 2010 e di una sostanziale "complicazione" del quadro giuridico di riferimento.

Lo schema proposto mira a consentire – espone ancora la relazione – l'applicazione del regime semplificato a tutti gli interventi di lieve

entità, indipendentemente dalla tipologia di vincolo al quale è assoggettata l'area sulla quale l'intervento deve essere realizzato, limitando solo a pochi casi l'esclusione dal regime autorizzatorio semplificato, fermo restando un maggiore affinamento della documentazione illustrativa del progetto nei casi in cui la semplificazione era, nel testo vigente, esclusa del tutto, prevedendosi, in tale ipotesi, un particolare approfondimento e arricchimento contenutistico nella relazione paesaggistica semplificata già prevista a corredo del progetto nell'ambito della procedura semplificata; restano altresì esclusi dalla "semplificazione" gli interventi di maggiore impatto (indicati nell'allegato) da realizzare su immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b), c) del Codice (nonché, per la fattispecie di cui al numero 1, anche ove ricadenti nell'ambito di centri storici perimetrati ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968); rimane inoltre esclusa dal regime semplificato l'autorizzazione al taglio di alberi nelle aree sottoposte al vincolo di c.d. "bellezza individua" ai sensi dell'articolo 136, lett. a) e b) del Codice.

Rileva infine la relazione che lo schema proposto costituisce il risultato di una elaborazione condivisa dalle Regioni e dagli enti locali, che tiene conto delle esigenze operative di tutte le amministrazioni coinvolte, nell'ambito della prioritaria finalità di tutela del paesaggio, garantendo, nel contempo, uno snellimento delle procedure, al fine di fornire una rapida risposta alle istanze dei

cittadini.

Il-Lo schema si compone di sei articoli e di un allegato.

L'articolo 1 reca modifica all'articolo 1 del D.P.R. n. 139 del 2010.

Al comma 1 viene precisato che rientrano nel novero degli interventi di lieve entità, soggetti al regime dell'autorizzazione semplificata "le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche scadute da non più di centoventi giorni, relative a interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme in ogni sua parte a quanto in precedenza autorizzato ed alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute".

Al comma 2 si prevede che potranno essere apportate "specificazioni e rettificazioni" all'elenco di cui all'allegato 1 con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti i Ministri dello Sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, fondate su esigenze e motivazioni tecniche, nonché variazioni alla documentazione richiesta ai fini dell'autorizzazione.

L'articolo 2 sostituisce integralmente il corrispondente articolo del D.P.R. n. 139 del 2010 specificando, in particolare, in quattro commi, gli oneri documentali gravanti sul privato con asseverazione dei soli aspetti urbanistico-edilizi aventi rilievo paesaggistico, nonché i contenuti della documentazione con riguardo ad una serie di interventi ove concernenti immobili soggetti a tutela ai sensi

dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b), c) del Codice, indicati nell'allegato, riducendo al minimo le ipotesi di esclusione dalla procedura semplificata.

L'articolo 3 – che modifica ed integra l'articolo 4 del D.P.R. n. 139 del 2010 – reca, in 10 commi, una serie di prescrizioni di carattere procedurale, sempre nel contesto di un “alleggerimento” dei relativi adempimenti a carico del privato; prescrizioni di carattere procedurale sono contenute anche nell'articolo 4, che modifica l'articolo 5 del precitato D.P.R. n. 139 del 2010.

L'articolo 5 dispone la sostituzione dell'allegato 1 al D.P.R. n. 139 del 2010 con il nuovo allegato, in cui sono elencate le categorie di interventi di “lieve entità” sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

III-Rileva la Sezione che lo schema regolatorio si pone in coerente attuazione della richiamata disposizione primaria; devono essere peraltro formulate alcune osservazioni di carattere sia sostanziale che formale.

Va in primo luogo rilevato che la relazione illustrativa non risulta corredata dalle relazioni concernenti l'analisi tecnico-normativa (A.T.N., ai sensi della direttiva PCM 27 marzo 2000) e l'analisi d'impatto sulla regolamentazione (A.I.R.), ai sensi del D.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170.

Peraltro la considerazione che l'intervento regolatorio si colloca

correttamente nel solco della normativa primaria (ferme restando le osservazioni di seguito esposte) orienta il Collegio a prescindere da decisioni di natura interlocutoria, anche avuto riguardo ad esigenze di celerità nell'espletamento dell'odierno compito consultivo.

Quanto sopra non senza invitare l'Amministrazione ad attenersi, per l'avvenire, alla scrupolosa osservanza degli obblighi prescritti dalle precitate disposizioni.

Ciò posto, relativamente al preambolo, si osserva preliminarmente che l'articolo 44 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5- che costituisce la base normativa primaria dell'intervento regolatorio – non richiede, ai fini dell'emanazione dello stesso, il “concerto” con il Ministro degli affari regionali il turismo e lo sport (peraltro neppure allegato in atti): tale riferimento va quindi espunto dal testo.

Si suggerisce, inoltre, quanto al terzo “Visto”, di inserire, al terzo rigo, dopo la parola “regolamento”, le parole “da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni” nonché, dopo la parola “autorizzazione”, la parola “paesaggistica”.

Nel periodo concernente il parere del Consiglio di Stato, la parola “Visto” va sostituita con la parola “Udito”.

Relativamente all'articolato, va osservato che la norma primaria di cui all'articolo 44 del decreto legge n. 5 del 2012 demanda specificatamente ad un decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del

1988 la definizione delle "ipotesi di interventi di lieve entità" e delle "ulteriori semplificazioni procedurali".

L'articolo 1, comma 2, dello schema di regolamento rimette invece ad un mero decreto ministeriale l'adozione di "specificazioni e rettificazioni all'elenco" di cui al comma 1 (che forma parte integrante del regolamento stesso) "fondate su esigenze e motivazioni tecniche nonché variazioni alla documentazione richiesta ai fini dell'autorizzazione".

Tale prescrizione incide chiaramente sulla "individuazione stessa degli interventi di "lieve entità" e sulla "documentazione" richiesta ai fini dell'autorizzazione - nel che è l'essenza stessa dell'odierna modifica - demandandone la previsione ad un organo diverso da quello cui il legislatore ha assegnato il potere di normazione secondaria.

Né orienta per diverso assunto la considerazione che le "specificazioni e rettificazioni" di cui trattasi debbano essere fondate su "esigenze e motivazioni tecniche": basti scorrere l'elenco degli interventi di "lieve entità" analiticamente indicati nell'allegato 1 per pervenire alla conclusione che le tipologie degli interventi medesimi sono, nella quasi totalità, di natura tale da essere suscettibili di stravolgimento (quanto alla loro inclusione o meno nell'elenco) proprio per effetto di scelte "tecniche" (dimensioni, altezze, volumetrie, etc.); quanto alle rettificazioni concernenti la "documentazione" richiesta ai fini dell'autorizzazione semplificata,

non può sfuggire all'interprete della disposizione che la "documentazione" costituisce essa stessa l'elemento cardine dell'intervento di semplificazione, sì da non poter essere rimessa alle scelte di un soggetto non contemplato dalla norma primaria.

In estrema sintesi va rinvenuta nella scelta del legislatore relativa all'uso dello strumento normativo di cui all'articolo 17, comma 2, citato la preclusione di interventi regolatori di modifica delle determinazioni predisposti ad opera di un "decreto" ministeriale, con evidente "degradazione della fonte".

Di tale rilievo dovrà tenere adeguatamente conto l'Amministrazione nell'ulteriore corso dello schema di regolamento.

Una ultima considerazione va espressa in ordine alla disposizione dell'articolo 4, comma 8, nella parte in cui viene integrato il testo approvato in sede preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2012, e cioè laddove si precisa che "in caso di parere obbligatorio e non vincolante del soprintendente, ai sensi del comma 10, il provvedimento di rigetto è adottato dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione".

Si ravvisa in proposito l'esigenza di una maggiore chiarezza espositiva in punto di correlazione con il periodo immediatamente precedente circa la competenza all'adozione del provvedimento di rigetto dell'istanza presentata dal privato.

In ordine all'Allegato 1, sembra al Collegio che debba essere considerata l'opportunità di specificazioni relativamente ai seguenti

punti:

a) n. 17, circa la individuazione della "collocazione consimile a ciò preordinata" per la installazione di insegne;

b) n. 18, circa la definizione delle "piccole dimensioni" delle tende da sole escludenti la necessità dell'autorizzazione paesaggistica;


c) n. 39, nella parte in cui, nell'escludere la necessità di autorizzazione per le occupazioni temporanee "fino a trenta giorni" non prevede strumenti di verifica della data di inizio delle occupazioni medesime.

IV-In conclusione, può esprimersi parere favorevole all'ulteriore corso dello schema di regolamento, con le osservazioni di cui ai punti precedenti.


P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole, con le osservazioni di cui in premessa, in ordine allo schema di regolamento proposto.

L'ESTENSORE
Bruno Mollica



IL PRESIDENTE
Luigi Cossu



IL SEGRETARIO

(Massimo Meli)

